

Repertorio n. 25438

Raccolta n. 10532

Verbale dei lavori dell'Assemblea Straordinaria dei soci
della

"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A."

Società per azioni quotata

tenutasi il giorno 20 giugno 2007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette (2007) il giorno ventuno (21) del mese di giugno in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, presso la sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Avanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il Signor:

- Avv. Giuseppe MUSSARI, nato a Catanzaro il 20 luglio 1962, domiciliato, per la carica, in Siena Piazza Salimbeni n. 3, della cui identità personale io Notaio sono certo ed il quale dichiara di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria l'assistenza dei testimoni e di non richiederla.

Il predetto comparente ed io Notaio, tramite il presente atto, procediamo come segue a redigere il verbale dei lavori dell'Assemblea straordinaria di prima convocazione della Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.", con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, Capitale sociale Euro 2.029.771.034,02 - interamente versato, Codice Fiscale e partita IVA 00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il Registro delle Imprese della Provincia di Siena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 - (in appresso indicata anche come "Società" o "BMPS" od altresì, semplicemente, come "Banca"), assemblea che diamo atto essersi svolta in data 20 giugno 2007 in Siena Viale Mazzini n. 23, nei locali della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., della quale l' Avv. Giuseppe Mussari ha svolto, ai sensi dell'art.12 dello Statuto Sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di essa Società, la funzione di Presidente ed io Notaio, su richiesta di esso Presidente, quella di Segretario:

Iniziati i lavori assembleari alle ore nove e minuti sette (h 09 m 07) ed assunte le suddette funzioni, il Presidente, ai sensi del ricordato art. 12 dello Statuto Sociale, sceglie fra gli azionisti presenti i Signori Fabio Bizzarri e Luca Garosi per svolgere la funzione di scrutatori.

Il Presidente dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori: Avv. Carlo Querci e Dott. Lorenzo Gorgoni mentre sono al momento assenti tutti gli altri consiglieri;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Signori Tommaso Di Tanno, Presidente, Pietro Fabretti e Leonardo Pizzichi;

- è presente il Direttore Generale Antonio Vigni.

Il Presidente comunica:

- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni esperti ed a giornalisti accreditati, invitati ad assistere all'Assemblea anche in conformità alle raccomandazioni CONSOB, riconoscibili da apposito tesserino;

- di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare ad alcuni dirigenti e dipendenti della Banca, che ha ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea in relazione agli argomenti da trattare, nonché a rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aziendali. Segnala, infine, la presenza in sala di dipendenti della Banca e di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, comunicando che tale personale è presente per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori e che tutte le persone citate sono state, così come gli azionisti, regolarmente individuate ed accreditate.

L'elenco di tali soggetti viene allegato sotto la lettera "A" alla presente verbalizzazione.

Alle ore nove e minuti nove (h 09 m 09) fanno il loro ingresso nella sala assembleare i Consiglieri Fabio Borghi ed Ernesto Rabizzi.

Sempre il Presidente dichiara:

- che sono stati perfezionati tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, dalle norme di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria - e dalle relative disposizioni di attuazione.

Al riguardo, precisa quanto segue:

- l'assemblea è stata convocata in sede straordinaria a norma dell'art.12 del vigente Statuto Sociale, mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 58 Parte II - Foglio delle Inserzioni -) del giorno 19 maggio 2007, Inserzione S-5159.

Si trascrive qui di seguito l'Ordine del Giorno di cui al suddetto avviso:

"Modifiche degli artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici".

Il Presidente dichiara altresì che:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato alla Borsa Italiana S.p.A. in data 16 maggio 2007 e altresì pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 19 maggio 2007;

- in data 10 maggio 2007, in ottemperanza alle istruzioni di

Vigilanza per le banche è stata rimessa alla Banca d'Italia, a titolo di informativa preventiva, copia della relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in pari data;

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB degli Emittenti n. 11971, mediante tempestivo deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Rammenta, in particolare, che sono rimasti depositati presso la Sede Sociale dal giorno 5 giugno 2007, come lo sono tutt'ora, e presso la Borsa Italiana S.p.A.: la relazione del Consiglio di Amministrazione con la relativa proposta per quanto attiene l'unico punto all'Ordine del Giorno, nonché il regolamento disciplinante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, e in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria.

Alle ore nove e minuti undici (h 09 m 11) fa il suo ingresso nella sala assembleare il Consigliere Andrea Pisaneschi.

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- ad oggi il capitale della società ammonta ad Euro 2.029.771.034,02, interamente versato ed è suddiviso in n. 2.454.137.107 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna, da n. 565.939.729 azioni privilegiate del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna e da n. 9.432.170 azioni di risparmio sempre del valore nominale di euro 0,67 (zero virgola sessantasette) ciascuna;

- la Società si avvale per questa Assemblea di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze e del voto. Pertanto è stato distribuito ai soci o loro delegati partecipanti all'Assemblea, un apparecchio denominato televoter, il cui contatto con l'apposito lettore, in entrata o in uscita dall'area assembleare, consente di appurare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in assemblea, il nominativo dei soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni rispettivamente portate;

- avvalendosi del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di pertinenza e che verrà allegato alla verbalizzazione della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal citato Regolamento CONSOB degli Emittenti.

Sulla base delle risultanze fornite da tale sistema, in questo momento - sono le ore nove e minuti tredici (h 09 m 13) -, sono presenti o regolarmente rappresentati nella sala:

- quanto alle azioni ordinarie, n. 14 soci in proprio, portatori di n. 1.200.385.889 azioni ordinarie e n. 201 soci

per delega, portatori di n. 335.772.883 azioni ordinarie, per complessive n. 1.536.158.772 azioni ordinarie, pari al 62,594660% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, aventi diritto di voto in sede ordinaria e straordinaria;

- quanto alle azioni privilegiate, un socio in proprio, portatore di tutte le n. 565.939.729 azioni privilegiate, aventi diritto di voto solo in sede straordinaria.

In totale sono quindi presenti, o regolarmente rappresentati nella sala, n. 215 azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori, complessivamente, di n. 2.102.098.501 azioni ordinarie e privilegiate, pari al 69,604140% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea straordinaria, come da comunicazioni conformi all'art. 34-bis del Regolamento CONSOB n.11768.

Partecipa all'Assemblea il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Dott. Francesco Salerno.

Il Presidente comunica che:

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dallo statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe; quest'ultime nei termini di cui all'art. 2372 del Codice Civile e al Regolamento CONSOB n. 11768;

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 85 del Regolamento CONSOB n. 11971, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, ed in base alle altre informazioni a disposizione, gli unici azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

* Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Quest'ultima possiede direttamente n. 1.199.761.031 azioni ordinarie, pari al 48,888% del capitale sociale rappresentato da tali azioni, nonché n. 565.939.729 azioni privilegiate, pari al 100% del capitale sociale rappresentato da tali azioni. Si informa, inoltre, che la Fondazione Monte dei Paschi di Siena possiede indirettamente ulteriori n. 24.548.041 azioni ordinarie tramite BMPS S.p.A. e ulteriori n. 10.727 azioni ordinarie tramite Società del Gruppo MPS, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto (artt. 2357 ter e 2359 bis del codice civile), nonché n. 9.218.154 azioni di risparmio, pari al 97,731% del capitale sociale rappresentato da tali azioni;

* Caltagirone Francesco Gaetano, che ha segnalato il superamento della quota del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con ultima comunicazione del 26 maggio 2004 di possedere indirettamente tramite Società appartenenti al proprio Gruppo,

n. 115.500.000 azioni ordinarie, pari al 4,71% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 3,82% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 3,81% del capitale totale della Società;

* Hopa S.p.A. - Holding di Partecipazioni aziendali, che ha segnalato il superamento della soglia del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con comunicazione del 26 aprile 2004, di possedere direttamente n. 73.463.100 azioni ordinarie, pari al 3,00% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,43% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,42% del capitale totale della società;

- Unicoop Firenze - Società Cooperativa che ha segnalato il superamento della soglia del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, dichiarando, con comunicazione del 29 dicembre 2005 di possedere n. 73.159.575 azioni ordinarie, pari al 2,98% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, al 2,42% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi il diritto di voto nell'Assemblea straordinaria e al 2,41% del capitale totale della Società.

Per quanto concerne l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse e di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, il Presidente rende noto che la Società ha ricevuto le seguenti comunicazioni:

* in data 14 gennaio 2001 avvenuta stipula di un patto di consultazione per la durata di tre anni, tra n. 53 azionisti della Banca, inviato alla Banca d'Italia ed alla CONSOB e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Siena in data 26 gennaio 2001;

* in data 14 gennaio 2004 rinnovo per tacito accordo del Patto per la durata di ulteriori altri tre anni;

- in data 18 luglio 2006, comunicazione delle modifiche riguardanti il numero delle azioni apportate al Patto;

* in data 17 gennaio 2007, (i) risoluzione del patto di consultazione stipulato in data 14 gennaio 2001 e tacitamente rinnovato in data 14 gennaio 2004; ed al contempo (ii) avvenuta stipula in data 15 gennaio 2007 di un nuovo patto di consultazione per la durata di tre anni tra n. 50 azionisti

tramite fiduciarie e/o interposta persona ed inoltre se alcuno detenga azioni della Società per conto di altri soci, in misura tale da superare il limite statutario citato. Nessuno chiede la parola.

Sempre il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarino l'eventuale esistenza di situazioni che impediscano loro l'esercizio del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea (art.2368 3° comma del Codice Civile).

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constata che:

- si è provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;
- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee straordinarie di prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, che rappresentano più della metà del capitale sociale avente diritto al voto nelle assemblee straordinarie.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla legge e dallo Statuto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita in sede straordinaria in prima convocazione, per discutere e deliberare sull'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere all'esame dell'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti le modalità tecnico-pratiche con le quali si svolgerà l'Assemblea.

Richiama, quindi, l'attenzione dei presenti sulle indicazioni riportate nella documentazione contenuta nella cartella loro consegnata all'atto del ricevimento, nella quale cartella sono contenuti:

- 1) Regolamento Assembleare.
- 2) Nota sulle modalità di votazione.
- 3) Testo statuto vigente.
- 4) Copia relazione e proposta del Consiglio di Amministrazione circa l'unico argomento all'Ordine del Giorno.
- 5) Schede d'intervento.
- 6) Pro-memoria sulle misure di sicurezza negli ambienti assembleari.

Una copia di tale documentazione si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente ricorda che verrà utilizzata per le votazioni apposita procedura elettronica mediante l'apparecchio

televoter, che è stato consegnato a ciascun azionista o delegato, nel quale è memorizzato un codice di identificazione del Socio e delle relative azioni rappresentate. Tale apparecchio è strettamente personale e le manifestazioni di voto devono essere effettuate personalmente dal titolare dello stesso. Il voto si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano da parte prima dei favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti.

Gli azionisti saranno quindi invitati a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo:

- il tasto SI per il voto favorevole;
- il tasto NO per il voto contrario;
- il tasto ASTENUTO per l'astensione.

Dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, gli azionisti dovranno premere il tasto INVIO.

Ricorda, ancora, che:

- i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati su una stessa proposta dovranno recarsi in ogni caso alla postazione di "voto assistito", posta in adiacenza della Presidenza;
- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare l'apposita "scheda per richiesta di intervento" predisposta per l'unico argomento all'Ordine del Giorno, indicando le proprie generalità, consegnandola poi presso la postazione "Raccolta interventi", ubicata all'ingresso della sala assembleare;
- al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita calorosamente a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata, riservandosi al riguardo di dare indicazioni sulla durata massima degli interventi prima dell'apertura della discussione, tenendo conto della rilevanza dell'argomento in discussione e del numero delle richieste d'intervento depositate;
- le risposte alle eventuali richieste dei soci verranno, di regola, fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti brevi interventi di replica. Di regola gli interventi saranno effettuati nell'apposita postazione situata a fianco del tavolo di presidenza;
- gli interventi orali saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali repliche.

Informa, infine, che si procede a registrazione su nastro dell'andamento dei lavori, al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro sarà distrutto dal notaio, una

volta completata la verbalizzazione.

Prega gli intervenuti di non assentarsi, ricordando che, se dovessero farlo, sono invitati a passare dall'apposito portale - già utilizzato all'ingresso - usando il televoter per segnalare il momento di uscita e quello del successivo rientro nell'area assembleare, e ciò ai fini della esatta costante rilevazione dei presenti e del relativo numero delle azioni partecipanti alle singole votazioni, come disposto dalla normativa CONSOB.

Il Presidente dichiara quindi aperti i lavori in sede straordinaria dando lettura dell'unico punto posto all'ordine del giorno:

"Modifiche degli artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici".

Il Presidente rende noto che la Banca d'Italia, a seguito della sopra ricordata informativa preventiva effettuata da BMPS ai sensi delle disposizioni vigenti, ha invitato la banca a valutare l'opportunità di non indicare alcun termine di durata dell'incarico del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui al nuovo art. 31 dello Statuto, tenuto conto del fatto che al Consiglio spetta in ogni caso, ai sensi del medesimo art. 31, il potere di revocare tale Dirigente preposto.

Pertanto, la proposta di modifica dell'art. 31 è stata rettificata, non prevedendo alcuna durata dell'incarico del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

A questo punto intervengono il Socio Prof. Aldo Bompani e il Signor Carlo Gentili, delegato delle Società Fondiaria-Sai S.p.A, Milano Assicurazioni S.p.A. e Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A., i quali chiedono di dare per letta la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'Ordine del Giorno, poiché messa a disposizione nelle forme e nei tempi di legge e pertanto nota.

Nessuno opponendosi, il Presidente, ricordato che tale relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., dichiara aperta la discussione riguardo all'unico punto all'ordine del giorno, rinnovando l'invito ai soci che intendano prendere la parola di prenotarsi mediante la compilazione della "scheda per richiesta di intervento", presso l'apposita postazione, ed invitandoli a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno e il più possibile contenuti nella durata.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente ricorda che la presente Assemblea in sede

straordinaria, ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 14 dello statuto e del secondo comma dell'art. 2368 del Codice Civile, delibera sull'argomento posto all'ordine del giorno col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo che per la modifica del comma (1.1) dell'art. 15 ove, a norma del comma 5 del ricordato art. 14 dello statuto, si applica l'innalzamento del quorum deliberativo al 60% delle azioni aventi diritto di voto.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche degli artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27, all'introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31 e alla conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici di cui io Notaio, su invito del Presidente, procedo a dare lettura come segue:

"L'Assemblea Straordinaria dei soci, viste le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

a) di modificare:

- l'art. 7, comma terzo, lett. c), l'art. 9, comma secondo, terzo capoverso, l'art. 12, terzo (nuovo), quarto, quinto e sesto comma, l'art. 13, comma terzo, lett. d), l'art. 14, primo e terzo comma, l'art. 15, primo comma, pp. (1.1) - (1.2) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7), l'art. 16, primo comma, l'art. 17, primo comma e secondo comma, l'art. 19, terzo comma, l'art. 22, secondo comma, l'art. 23, secondo comma e terzo comma (nuovo), l'art. 25, secondo comma, l'art. 26 terzo comma, punto (3.1), punto (3.3), punto (3.4), punto (3.5) lett. a) b), c), d) ed e), quarto comma e quinto comma, l'art. 27, primo e terzo comma;

(b) di introdurre un nuovo Titolo XIV (Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari) con i nuovi articoli 30 e 31;

(c) di rinumerare conseguentemente i successivi Titoli e articoli che, pertanto diventeranno il Titolo XV (Bilanci e utili), con gli artt. 32 e 33, il Titolo XVI (Facoltà di firma) con l'art. 34 e il Titolo XVII (Liquidazione) con l'art. 35 dello Statuto sociale, che assumeranno, pertanto, la seguente formulazione:

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il

rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

3. L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio delibera:

- a) sulla nomina, sul compenso e la revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni e sul relativo rendiconto; tale fondo è anticipato dalla Società che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito di cui all'art. 33, comma primo, lett. c);
- d) sulla transazione delle controversie con la Società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni della categoria;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune.

L'Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della Società o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'1% delle azioni di risparmio della categoria.

All'Assemblea speciale si applicano le norme che regolano il funzionamento dell'Assemblea della Società, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'Assemblea speciale devono essere approvate con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Articolo 9

1. Nessun socio, ad eccezione dell'Istituto conferente, potrà possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie in misura superiore al 4% del capitale della Società.

2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette; ai soggetti collegati; nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, 1° e 2° comma del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, 3° comma, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto

di voto o al trasferimento di azioni di società terze e comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, qualora tali accordi o patti relativi all'esercizio del voto o al trasferimento di azioni di società terze riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate. Ai fini del computo dei su riferiti limiti di possesso azionario di cui al primo ed al secondo comma di questo articolo si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciaria e/o interposta persona, e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non può essere esercitato; e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'elenco delle materie da trattare, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.

3. I Soci che hanno diritto di voto in Assemblea e che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale avente diritto di voto, possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 14, i soci richiedenti devono depositare, contestualmente alla richiesta di integrazione, la

documentazione inerente alla propria legittimazione a partecipare all'Assemblea. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito della richiesta di integrazione di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.

5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.

Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio;

b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;

- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione contabile, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) autorizza il compimento, da parte degli amministratori, degli atti di dismissione di rami aziendali;
- h) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto gli Azionisti che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare la documentazione inerente tale legittimazione, indicata nell'avviso di convocazione, dovrà pervenire alla Società entro il secondo giorno non festivo antecedente a quello della singola riunione assembleare. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.

4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:

a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;

b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.

6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interesse.

7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni depositate dagli azionisti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie depositate da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie depositate da parte dei rimanenti azionisti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi

commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge.

(1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

(1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

(1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all'Assemblea.

(1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

(1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori

che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge:

(i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, sarà eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;

(ii) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo tra gli eletti tratti dalle altre liste, sarà eletto, fra i candidati indipendenti presentati nelle medesime liste, quello che avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti,

sarà eletto, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalle altre liste, quello che, fra i candidati indipendenti in esse presentati, avrà ottenuto il quoziente più elevato.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge e tale amministratore provenga da una lista diversa da quella che ha ottenuto la maggioranza dei voti, risulterà eletto quale secondo amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

3. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio, valgono le disposizioni di legge. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando

qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.

7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.

8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:

a) possano essere identificati;

b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, al Consiglio di Amministrazione:

a) formulare gli indirizzi strategici della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani;

b) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;

c) determinare i principi per l'assetto generale della Società

ed approvare la struttura organizzativa della stessa;

d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;

e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico;

f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;

g) redigere il bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a due o più Dirigenti Centrali della Società e, di concerto con il Direttore Generale, il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;

i) deliberare, su proposta del Direttore Generale, la nomina dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, sempreché gli stessi provvedimenti non siano per la loro minore entità delegati al Comitato Esecutivo;

l) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;

m) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, ad eccezione di quelle acquisite a tutela delle ragioni creditizie della Società, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. h);

n) deliberare annualmente il bilancio preventivo;

o) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

p) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

q) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri

membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
- c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
- d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.

5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.

8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.

Articolo 23

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta del Direttore Generale, qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;

d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;

e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;

f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletivi e decisori.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche

di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.

3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.

2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.

3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.

3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere.

(3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.

(3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto

indicato al quinto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

(3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

(3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 5, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;

e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima

lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

4. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.

5. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.

6. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 3 e al comma 5, secondo periodo, del presente articolo, qualora la lista sia composta di tre o più candidati, il terzo candidato e almeno uno dei primi due devono possedere i requisiti previsti dal citato comma 5, secondo periodo; qualora la lista sia composta di un numero di candidati inferiore a tre, almeno il primo di essi deve possedere i medesimi requisiti.

7. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

8. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a far parte dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. 1).

2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

3. E' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e degli amministratori chiamati a far parte dei comitati previsti dall'art. 17, comma secondo, lett. 1), fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XIV

(Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari)

Articolo 30

1. Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV (Bilancio e utili)

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:

a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;

b) una quota, determinata dall'Assemblea, per un importo sino a concorrenza del 5% del loro valore nominale, sarà attribuita alle azioni privilegiate. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni privilegiate un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

c) una ulteriore quota, determinata dall'Assemblea, ai soci portatori delle azioni di risparmio a titolo di dividendo, fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

d) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.

2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato, sino a concorrenza di un importo pari a quello assegnato alle azioni privilegiate, alle azioni ordinarie; successivamente a tutte le azioni in modo che alle azioni privilegiate e alle azioni di risparmio spetti in ogni caso un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'uno per cento del valore nominale dell'azione, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.

3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel

rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI
(Facoltà di firma)

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c. l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d. il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, tanto presso la Direzione Generale, quanto presso le Filiali e gli Uffici di Rappresentanza, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.
3. I Titolari delle Succursali hanno la firma degli atti e della corrispondenza riguardanti la gestione ed il funzionamento della Succursale cui sono preposti e delle Agenzie dipendenti dalla Succursale stessa.
4. I Titolari preposti alle dipendenze all'estero hanno la firma degli atti e della corrispondenza riguardanti la gestione ed il funzionamento della dipendenza stessa congiuntamente a Dirigenti e Quadri Direttivi muniti di delega.
5. Gli ispettori della Direzione Generale possono, nel corso delle ispezioni di cui siano incaricati, firmare per le Succursali o per le Agenzie.
6. I cassieri delle Filiali hanno la facoltà di quietanzare in nome della Società per quanto concerne cambiali, altri titoli di credito, documenti e recapiti di cassa presso le Filiali cui appartengono.
7. In caso di assenza o di impedimento dei cassieri, firmano, con le medesime facoltà, i commessi addetti alla cassa ed i fiduciari di cassa.

TITOLO XVII
(Liquidazione)

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifici una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
 2. Alle azioni privilegiate, e successivamente alle azioni di risparmio, spetterà, nel caso di scioglimento e liquidazione, la prelazione nel rimborso del capitale sino a concorrenza del loro valore nominale."
- (d)** di conferire al Presidente e ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente tra di loro, tutti i più ampi poteri per dare

esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione."

Terminata la lettura prende nuovamente la parola il Presidente il quale precisa che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alle modifiche statutarie conseguenti all'emanazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha inteso formulare una proposta unitaria e coordinata. Pertanto si propone all'assemblea di effettuare un'unica votazione sulla detta proposta unitaria e coordinata.

Tuttavia, fa presente che coloro che intendessero esprimere voti diversificati rispetto ai singoli articoli sottoposti a modifica potranno farlo recandosi presso la postazione di "voto assistito", posta in adiacenza della Presidenza, ove specificheranno la propria espressione di voto in relazione ai singoli articoli proposti in modifica.

Il Presidente invita gli azionisti che approvano la proposta ad alzare la mano;

invita poi gli azionisti che non approvano la proposta ad alzare la mano;

invita, infine, gli azionisti che intendono astenersi ad alzare la mano;

invita infine gli azionisti che intendono esprimere voti diversificati sui singoli articoli sottoposti a modifica ad alzare la mano.

Il Presidente invita quindi gli azionisti che intendono esprimere il proprio voto sulla proposta unitaria a far rilevare elettronicamente il loro voto tramite il **televoter**, premendo il tasto SI per il voto favorevole, il tasto NO per il voto contrario ed il tasto ASTENUTO per l'astensione e quindi, dopo aver verificato la propria scelta sul display (SI - NO - ASTENUTO) ed eventualmente dopo averla corretta, prega gli azionisti di premere il tasto INVIO.

Il Presidente invita poi gli azionisti che intendono esprimere voti diversificati a recarsi presso l'apposita postazione di "voto assistito", pregando i presenti di non allontanarsi prima di avere completato le operazioni di voto.

Avuta comunicazione che sono state ultimate le operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed invita a procedere alle operazioni di spoglio.

Si dà atto della presenza alla votazione - in proprio o per delega, alle ore dieci e minuti dodici - h 10 m 12 - di n. 248

azionisti o aventi diritto al voto per azionisti, portatori di n. 2.121.961.213 azioni, di cui n.2.121.961.213 ammesse al voto, pari al 70,261829% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Il Presidente comunica come segue i risultati della votazione:

* favorevoli n. 2.121.951.013, pari al 99,999519% delle azioni ammesse alla votazione;

* contrari n. 0;

* astenuti n. 10.200, pari allo 0,000481% delle azioni ammesse alla votazione;

* non votanti n. 0.

Tutti i soci hanno espresso il loro voto rispetto alla complessiva proposta, senza diversificazione in relazione alle singole modifiche.

Dichiara, quindi, il Presidente che la proposta di modifica dell'art. 7, comma terzo, lett. c), dell'art. 9, comma secondo, terzo capoverso, dell'art. 12, terzo (nuovo), quarto, quinto e sesto comma, dell'art. 13, comma terzo, lett. d), dell'art. 14, primo e terzo comma, dell'art. 15, primo comma, pp. (1.2) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7), dell'art. 16, primo comma, dell'art. 17, primo comma e secondo comma, dell'art. 19, terzo comma, dell'art. 22, secondo comma, dell'art. 23, secondo comma e terzo comma (nuovo), dell'art. 25, secondo comma, dell'art. 26 terzo comma, punto (3.1), punto (3.3), punto (3.4), punto (3.5) lett. a) b), c), d) ed e), quarto comma e quinto comma, dell'art. 27, primo e terzo comma, l'introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31 e la conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici, è stata approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più dei due terzi del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea e che la proposta di modifica dell'art. 15, primo comma, punto (1.1) è stata approvata con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti più del 60% delle azioni aventi diritto.

Il Presidente constata che è stata esaurita la trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno.

Sempre il Presidente ricorda che, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, saranno allegati al verbale dell'Assemblea:

l'elenco degli azionisti intervenuti alla riunione, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'indicazione analitica delle partecipazioni alla votazione, con indicazione di coloro che si sono allontanati prima della votazione ed il dettaglio dei voti espressi; fa inoltre presente che alla verbalizzazione saranno altresì allegati: (i) copia della relazione

dell'Organo Amministrativo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; (ii) copia dello statuto sociale coordinato con la delibera approvata in sede straordinaria.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari, ringraziando gli intervenuti. Sono le ore dieci e minuti diciotto (h 10 m 18).

In conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB vengono allegati alla presente verbalizzazione:

- sotto la lettera "C" l'elenco delle azionisti intervenuti, con l'indicazione se in proprio o per delega, (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori), dei delegati, delle azioni rispettivamente possedute e di coloro che hanno fatto ingresso o si sono allontanati prima della votazione;
- sotto la la lettera "D" l'indicazione analitica dei voti espressi relativamente all'unico punto all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "E" copia della relazione dell'Organo Amministrativo della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- sotto la lettera "F" copia dello statuto sociale coordinato con la delibera approvata in sede straordinaria.

Il comparente mi ha dispensato dalla lettura degli allegati, dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, in massima parte scritto da persona di mia fiducia e per la restante parte da me personalmente scritto su sedici fogli, di cui occupa le prime sessanta facciate per intero e parte della sessantunesima.

L'atto è stato da me letto al comparente che, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive insieme a me Notaio alle ore diciotto e minuti undici (h 18 m 11).

F.to Giuseppe Mussari

" Mario Zanchi (sigillo)

Elenco soci titolari di azioni, intervenuti all'assemblea tenutasi il 20/06/2007 in prima convocazione.

Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI			AZIONI ORDINARIE		AZIONI PRIVILEGIATE	
in proprio per delega			in proprio	per delega	in proprio	per delega
0	147	BARBANTI GIULIA	0	27.199.418	0	
0	4	BIANCONI MARCO MARIA	0	115.500.000	0	
1	0	BIZZARRI FABIO	1.837	0	0	
1	0	CAPPELLI PASQUALINO	1.837	0	0	
1	0	CARDINALI MAURO	1.619	0	0	
1	0	ELIA FAUSTO	1.677	0	0	
1	0	FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA in persona di MANCINI GABRIELLO	1.199.761.031	0	565.939.729	
1	0	GAROSI LUCA	5.380	0	0	
0	3	GENTILI CARLO	0	38.701.058	0	
1	0	GRADI PAOLO	1.813	0	0	
1	46	LECCESE ALESSANDRO	577.230	81.212.832	0	
1	0	MANCINI GABRIELLO	8.000	0	0	
1	0	MARINO MONICA	1.677	0	0	
1	0	MARTINELLI ROBERTO	9.784	0	0	
1	0	MENZI GIUSEPPE	10.459	0	0	
1	0	PARLANGELI MARCO	2.226	0	0	
1	0	PUGLIATTI ALESSIA	1.319	0	0	
0	1	TINTI PAOLO	0	73.159.575	0	
14	201	Apertura Assemblea	1.200.385.889	335.772.883	565.939.729	
TOTALE COMPLESSIVO:			1.536.158.772		565.939.729	
1	0	DI CUNTO ATTILIO	100	0	0	
1	0	GAGGIOLI VINCENZO	5.743	0	0	
1	0	BAGNAI ROSSANO	9.784	0	0	
1	23	DESIDERI ROBERTO	1.619	50.145	0	
1	0	GAGGIOLI MARCO TULIO	772	0	0	
1	0	CINI LEANDRO	13.507	0	0	
0	2	VISONE MAURO	0	19.778.500	0	
1	0	DI GIACOMANTONIO RAFFAELE	2.442	0	0	
1	0	BOMPANI ALDO	100	0	0	
22	226	Modifiche statutarie	1.200.419.956	355.601.528	565.939.729	
TOTALE COMPLESSIVO:			1.556.021.484		565.939.729	

ELENCO DELEGANTI

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Assemblea Straordinaria in prima convocazione

1	Deleganti di BARBANTI GIULIA	Tessera n° 22464
	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS FUND	28.839
	ADVANCE GLOBAL ALPHA FUND	3.401
	ADVANCED INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	11.556
	ALASKA PERMANENT FUND CORP.	48.597
	ASCENSION HEALTH Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.492
	ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST	3.727
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.319
	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	150.920
	AXA EUROPA S	326.000
	BAERUM KOMMUNE	6.557
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC EURO INDEX	427.693
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC FINANCIALS INDEX	39.057
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC ITALY	1.080.729
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC WORLD INDEX	73.671
	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT-BALZAC EUROPE INDEX	51.262
	BANK OF NEW YORK	1.586.900
	BARCLAYS GL INV FUND FOR EMPL BEN TR	479.755
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	12.000
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A.TRUSST	121.233
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS PENSIONS MANAGEMENT LTD	872.211
	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	51
	BELLSOUTH CORPORATION REPRESENTABLE EMPLOYEES HEALTH CARE TRUST-RETIREES	9.591
	BGI INDEX SELECTION FUND	13.050
	BGICL MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	9.129
	BOSTON COMMON ASSET MANAGEMENT LLC	22.597
	BP PENSION FUND	657.072
	BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO	68.346
	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST COMPANY SUCCESSOR TRUSTEE OF THE GMO ERISA POOL TRUST	350.079
	CAAM INDEX EUROPE	156.769
	CAAM PREDIGE (ACTIONS)	814.702
	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	1.366
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	477.260
	CF GLOBAL ALPHA 1 FD MELLON FIN CORP	700
	CF GLOBAL TACTICAL ASSET ALLOCATION	1.395
	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4.805
	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	8.326
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	20.000
	COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	80.905
	COMMON TRUST ITALY FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	290.984
	CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT	101.185
	DREYFUS INTL STOCK INDEX FUND	34.465
	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.270
	EAFE INTL INDEX PORTF SUMMIT MUTUAL	5.613
	EMERALD GLOBAL EQUITY POOLED FD TRUS	66
	EMERALD INTL EQUITY INDEX FUND	34.723
	EMPL RET INCOME PLAN TR MINNESOTA	200
	ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	36.536
	ERZBISTUM PADERBORN	23.913

EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.588
EXETER FUND INC.INTERNATIONAL SERIES	181.000
EXETER FUND PRO BLEND EXTENDED TERM	10.950
FCP AXA EUROPE DU SUD	257.143
FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS	27.825
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	8.692.784
G.A.FD B EQ. BROAD EURO P	81.310
GE PENSIONS LIMITED	70.044
GENERAL MOTORS WELFARE BENEFIT TRUST	8.779
GMO FOREIGN FUND	297.324
GMO FUNDS PLC	1.153
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND	951.330
GRANT SCHOOLS PREVIDENT FUND	2.050
HERMES ASSURED LIMITED	9.013
HGFSII-HOUR GLASS INDEXED INTERNATIONAL SHARES SECTOR Richiedente: CITIBANK HONG KONG	8.930
S/A COGENT HOUR	
HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD	204.678
HSBC EUROPEAN INDEX FUND	46.192
IBM SAVINGS PLAN	2.105
IDEAM	140.000
IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	11.025
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	5.336
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FD B	15.304
INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND	73.672
INTERNATIONAL STOCK MARKET PORTFOLIO	2.082
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND	2.863.902
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	687.925
ISHARES S&P EUROPE 350 INDEX FUND	74.210
ISHARES S&P GLOBAL FINANCIAL SEC FD	51.842
JACKSON PERSPECTIVE INDEX 5 FUND	1.462
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	25.802
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	20.779
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	33.424
JOHNSON & JOHNSON PENSION & SAVINGS PLANS MASTER TRUST	52.000
JPMORGAN CHASE BANK	1.919
LOMBARD ODIER	241.600
LOUISIANA STATE EMPL RETIREMENT SYST	33.116
LUCENT TECHNOLOGIES PENSION TRUST	36.379
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	408.770
MARCH LIMITED Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.405
MELLON BANK EMP COLL INVEST FD	32.669
MELLON CAP MANAGMNT/JNL INTL INDEX	5.698
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	18.011
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL_FUNDS_INC -ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION	2.336
PORTFOLIO	
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMM.	18.265
NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD	10.200
NORWICH UNION LIFE AUSTRALIA LIMITED	16.000
NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED	22.375
NYNEX CO MASTER PENSION TRUST	604
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26.270
PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS	50.249
PG&E POSTRETIR PT & NN BARGAINING UR	4.950
PICTET & CIE BANQUIERS	97.100
PSEG NUCLEAR LLC	11.064
PUBLIC EMPLOYEE RET.SYSTEM OF IDAHO Agente: MELLON BANK N.A.	42.151
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	19.466

PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	30.876
ROCHDALE ATLAS PORTFOLIO	240.000
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO NUCLEAR FACILITIES QUALIFIED DECOMMISSIONING TRUST	6.900
SARASIN EXPERTISE ACTIONS EUROPE SARASINEXPERTISE AM	100.000
SAS TRUSTEE CORPORATION	19.808
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER.LARGE	12.075
SELECT INDEX SERIES-EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO	15.995
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	34
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF	7.330
SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	2.363
SSGA ITALY INDEX FUND	44.281
SSGA MSCI EAFE INDEX FUND	59.842
SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX TRUST	10.743
STATE FARM VAR PROD INTL EQ IND FUND	32.096
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.434
STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES` RETIREMENT FUND	6.572
STATE OF MINNESOTA Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	114.148
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente: STATE STR	349.464
STATE STREET SRI WORLD INDEX	14.021
STATE STREET TRUST & BANKING CO LTD PENSION INVESTMENT FUND	7.381
STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	140.985
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT)	528.620
STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF	142.938
STREETTRACKS SM MSCI EUROPE FINANCIALS SM ETF	42.349
SUNAMERICA SERIES TRUST INTERNATIONAL DIVERSIFIED EQUITIES PORTFOLIO	439
TD EUROPEAN INDEX FUND	8.256
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	359
THE MANVILLE PERS.INJURY SETL.TRUST	11.457
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: HITACHI FOREIGN EQUITY INDEX MOTHER FUND	10.962
THE MUTUAL AID ASSOCIATION OF PREFECTURAL GOVERNMENT PERSONNEL	22.766
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	146.642
THE SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND CARE OFF THE TREASURY	22.062
TREASURER OF STATE OF N.C.EQ INV FD	105.597
TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME	11.744
UBS AG-OMNIBUS NON RESIDENT	5.362
UNICO I-TRACKER-MSCI EUROPE	723
UNICO I-TRACKER-MSCI WORLD	872
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR EAST	6.696
UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INSURANCE ASSOCIATION LTD EQUITY CLASS 3	9.486
VALIC COMPANY I-INTERNATIONAL EQUITIES FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	22.366
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX F	19.348
WEST YORKSHIRE SUPERANNUATION FUND	1.000
WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST	77.767
WORKPLACE SAFETY & INSURANCE BOARD	205.682

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **147** **27.199.418**

2	Deleganti di BIANCONI MARCO MARIA	Tessera n° 20288
	CAPITOLIUM S.P.A.	5.000.000
	FINCAL S.P.A.	90.000.000
	FINCED SRL	11.000.000
	VIANINI LAVORI SPA	9.500.000

Numero di deleghe rappresentate dal badge: **4** **115.500.000**

3	Deleganti di DESIDERI ROBERTO	Tessera n° 20094
	BAGNOLI SILVIA	1.677
	BARBINI DOMENICO	2.440
	BELLUMORI DIEGO	271
	BERNARDINI FERDINANDO	7.359
	BIANCIARDI MICHELA	3.418
	BORGHI LORENZO	2.440
	CAPORALI FRANCESCO	1.800
	CICALONI FRANCO	1.677
	COPPINI CLAUDIO	1.677
	CUCCHI LOREDANA	1.400
	D'INGEO MICHELE	1.677
	FRULLANI STEFANO	1.677
	GIACOMELLI SIMONE	809
	GRILLI ALDO	2.440
	MARCOLINI MARZIA	1.506
	MARINI FRANCESCA ROMANA	3.126
	MARRUCCI FRANCO	1.677
	MUSMANNO GIUSEPPE	831
	RICCIUTO ANGELO NICOLA	5.375
	ROMEI FEDERICA	1.677
	SPERONI LUCA	1.837
	STEFANI GABRIELLA	1.677
	URENI CINZIA	1.677
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 23	50.145
4	Deleganti di GENTILI CARLO	Tessera n° 20242
	FONDIARIA - SAI SPA	35.255.250
	MILANO ASSICURAZIONI SPA	3.394.108
	SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	51.700
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3	38.701.058
5	Deleganti di LECCESE ALESSANDRO	Tessera n° 20312
	BENTIVOGLIO ANDREA	2.376.000
	BENTIVOGLIO ELISABETTA	1.342.000
	BENTIVOGLIO ROBERTO	2.035.000
	BONASIA LUIGI	680.000
	CATINO ANGELA	1.450
	DE BENEDETTO MARIA TERESA	38.865
	DE RISI BARTOLOMEO	99.000
	DEL GIUDICE GIUSEPPE	1.000.000
	DEL GIUDICE LAURA	2.411.950
	DELL'ORCO LUCREZIA	50.084
	DI GREGORIO FRANCESCA	131.000
	DI GREGORIO VITTORIO	6.967
	DIBITONTO LUCREZIA ANTONIA	3.650
	GIASI ANNA CANDIDA	5.500
	GORGONI ANTONIA	4.018.903
	GORGONI LORENZO	14.595.394
	INGRAVALLE GIUSEPPINA	1.450
	LECCESE ANGELA	604.153
	LEUZZI GINA	5.363.451
	MARTINELLI ANGELO	3.125.193
	MARTINELLI FRANCESCO	431.911
	MARTINELLI VINCENZO	431.959

	MONTINARI ANDREA		3.417.006
	MONTINARI DARIO		4.932.117
	MONTINARI LUISA		2.878.932
	MONTINARI PANTALEO NICOLA		4.783.135
	MONTINARI PIERO		4.932.100
	MONTINARI SIGILFREDO		3.417.187
	PALUMBO CINZIA		334.104
	PALUMBO DUNIA		323.617
	PALUMBO MARIO		7.425.817
	POGGETTI ERNESTA		356.380
	ROMA ANTONIETTA		213.848
	ROSSI ANTONIO		32.200
	ROSSI GIUSEPPE		30.000
	ROSSI MARIA		30.000
	ROSSI NICOLA		30.000
	ROSSI VINCENZO		493.000
	TODISCO GRAZIA		516.000
	VENTURA LEONARDO		537.363
	VENTURA MARGHERITA		33.387
	VENTURA MARGHERITA MARIA		2.308.936
	VENTURA MARIA GIUSEPPINA		33.387
	VENTURA ROSSANA		33.387
	VERDERAMO ENRICA		2.775.303
	VERDERAMO MASSIMO		2.591.746
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge:	46	81.212.832
6	Delegante di TINTI PAOLO UNICOOP FIRENZE SCRL		Tessera n° 20240 73.159.575
			73.159.575
7	Deleganti di VISONE MAURO ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ASSICURAZIONI GENERALI		Tessera n° 20315 16.163.500 3.615.000
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge:	2	19.778.500

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 giugno 2007
(2^ Convocazione 21 giugno 2007)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifiche statutarie****CONTRARI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
22464 BARBANTI GIULIA	0	0	0
**D NBIMC EUROPEAN EQUITY INDEX FD	10200	0	10200
<hr/>			
Totale voti	10.200		
Percentuale votanti %	0,000481		
Percentuale Capitale %	0,000338		

NON VOTANTE PER CONFLITTO DI INTERESSE

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

NON VOTANTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
<hr/>			
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		